

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: L.R. 04/2003 - L.R. 3/2010 - DCA 90/2010: Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo, in favore della "S.R.T.R. Villa Costanza" gestito dalla LOB S.r.l. (P.IVA 04963731007), con sede operativa in Via Belmonte, n.74 – 00040 Rocca Priora (RM) e sede legale in Via Portuense, n. 746 – 00148 Roma.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

**VISTI per quanto riguarda i poteri**

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, con cui il Dott. Renato Botti è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione regionale B03071 del 17 luglio 2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

**VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro**

- l'articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro";
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
- i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014;

**VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:**

*1. L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accREDITAMENTO ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture*



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*private lucrative;*

2. *La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali..;*

7. *Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”;*

**VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:**

- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;
- il DPCA del 22 maggio 2014, n. 170 “*Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1*”;

**VISTI per quanto riguarda l'assistenza residenziale per la salute mentale:**

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0015 del 5 settembre 2008 recante “*Definizione dei fabbisogni sanitari dell'assistenza residenziale per la salute mentale. Ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche. Approvazione della Relazione tecnica di ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0048 del 7 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante “*Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006*” (ALL.1); “*Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle relative tariffe*” (ALL.2);
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 recante “*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003*”;

**VISTO** in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che:  
“*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal*

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;

**CONSIDERATO** che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010:

- è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;
- è stato previsto che le istanze di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un’attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- è stato altresì previsto che per le strutture nelle quali si eserciti almeno un’attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all’esercizio riguarderà l’intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**VISTO** in particolare il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all’art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell’allegato A (“Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all’accreditamento definitivo”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all’allegato B (“Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all’autorizzazione”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell’elenco ricognitivo di cui all’allegato A;

**DATO ATTO** che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l’inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all’interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell’autorizzazione, né in ordine al rilascio dell’accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

**TENUTO CONTO** in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto n. U0013/2011:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l’elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
4. l'équipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della ASL Roma H, ha proceduto a sopralluoghi in data 02/07/2012 e 23/07/2013 presso la sede della "S.R.T.R. Villa Costanza", gestita dalla Società "LOB S.r.l.";
5. "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale della ASL RMH, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

**PRESO ATTO** dell'attestazione di **non conformità** del Direttore Generale della ASL Roma H, prot. n. 98851 del 30/10/2013, del presidio sanitario denominato "S.R.T.R. Villa Costanza", gestita dalla Società "LOB S.r.l.", relativamente "all'assistenza psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi (Posti 17)";

**VISTO** il DCA n. U00426 del 4/10/2013 con il quale si è inteso disciplinare la: "Procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo di strutture sanitarie e sociosanitarie private. Regolamentazione conclusiva";

**CONSIDERATO** che il predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U00426/2013 ha stabilito che sono soggette a diffida, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/2003, le strutture sanitarie e socio sanitarie che, alla data di adozione del provvedimento, presentino le condizioni di seguito elencate:

- abbiano regolarmente presentato domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo;
- siano state ricomprese nel provvedimento di ricognizione previsto dall'art. 1, comma 22 della L. regionale n. 3/2010 e ss. mm. per gli effetti ivi previsti;
- abbiano presentato il crono-programma per l'acquisizione dei requisiti strutturali e tecnologici ai sensi dell'articolo 2, comma 14, lettere a) e b) della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, come modificato dalla L.R. n.12/2011;
- siano state oggetto di verifica da parte delle commissioni competenti delle Aziende Sanitarie Locali e non abbiano ottenuto l'attestazione di piena conformità (conformità con prescrizioni e/o condizionata e/o parziale), ovvero siano state destinatarie di provvedimenti di non conformità anche in ragione del mancato completamento dei lavori entro il termine del 31 luglio 2012, ed eventualmente già oggetto di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione e/o di diniego dell'accredimento;

**CONSIDERATO** altresì che, al fine di uniformare la procedura amministrativa, il citato decreto commissariale prevede che tutte le strutture che presentino le condizioni di cui alle superiori lettere a), b), c), d), ancorché già destinatarie di precedente diffida e/o provvedimento di sospensione, ovvero di comunicazione di avvio del procedimento, all'esito della pubblicazione del predetto provvedimento, saranno in ogni caso oggetto di diffida ad adeguarsi nei termini di cui all'art. 11 della L.R. n.4/2003 a decorrere dalla data di ricezione della stessa;

**CONSIDERATO** che decorso il termine di diffida, ovvero quello ulteriore di novanta giorni ove

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

concesso, le strutture di cui sopra saranno oggetto di successiva verifica da parte della ASL di competenza, preordinata al rilascio dell'attestato di conformità finale, anche accertando l'avvenuto adeguamento alle disposizioni impartite in occasione di verifiche precedenti; l'attestato di non conformità finale comporta l'adozione, a cura della Regione, del provvedimento di revoca del titolo autorizzativo e del diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo;

**VISTE** le Determine Dirigenziali n. G02441 del 15/11/2013 e G00611 del 24/1/2014 aventi ad oggetto: "Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie destinatarie di diffida ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00426 del 4 ottobre 2013" con le quali, in attuazione del citato DCA 426/2013, sono state ricognite e individuate le strutture sanitarie e socio-sanitarie che rientrano nella disciplina di cui al DCA U00426/2013 al fine di permettere l'adozione dei conseguenti provvedimenti regionali;

**CONSIDERATO** in particolare che la LOB S.r.l. è risultata ricadente nella disciplina del DCA n. 426/2013 e ricompresa pertanto nell'elenco di cui alla Determina n. G02441 del 15/11/2013;

**VISTA** la nota regionale n. prot. 108700 del 21/11/2013 con la quale la Società "LOB S.r.l.", in persona del Legale Rappresentante, è stata diffidata, in attuazione del DCA n. 426/2013 ed ai sensi dell'art. 11 L.R. 4/2003, a provvedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione di verifica aziendale nell'ambito delle procedure per il rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivo entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica della nota medesima, fermo restando che, decorso il suddetto termine, la struttura, qualora non risulti aver acquisito tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sarà destinataria del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e del diniego dell'accreditamento definitivo;

**PRESO ATTO** che:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1374 del 21/07/1998 la struttura denominata "Villa Costanza", gestita dalla Società "SAGE S.r.l.", con sede legale ed operativa in Rocca Priora (Roma), Via J. F. Kennedy, 12, è stata autorizzata all'apertura ed al funzionamento di una Comunità Terapeutico-Riabilitativa per n. 19 posti letto;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 14/02/2005 la struttura denominata "Villa Costanza", gestita dalla Società "SAGE S.r.l.", con sede legale ed operativa in Rocca Priora (Roma), Via J. F. Kennedy, 12, è stata provvisoriamente accreditata per n. 19 posti letto in Comunità Terapeutico-Riabilitativa, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1374 del 21/07/1998;
- con Determinazione n. D1467 del 15/04/2008 è stato autorizzato il trasferimento della gestione della Struttura Residenziale Psichiatrica denominata Villa Costanza, sita in Rocca Priora (Roma), Via Kennedy n. 9 e n. 12 dalla Società "SAGE S.r.l." alla Società "LOB S.R.L.", con sede legale in Roma, Via Lusitania, 15;

**PREMESSO** che il legale rappresentante della Società "LOB S.r.l.":

- con nota del 11/11/2009 ha presentato istanza al Comune di Rocca Priora di autorizzazione al trasferimento della struttura denominata "Villa Costanza" da Via J. F. Kennedy, 12 – Rocca Priora (Roma) a Via Belmonte, 74 – Rocca Priora (Roma) "in quanto sono venuti meno i requisiti strutturali a causa della decadenza del contratto di affitto di una parte della struttura";
- con note del 14 e del 24/01/2010 ha comunicato ai competenti uffici regionali ed al Direttore Generale della ASL Roma H il graduale trasferimento della Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa (S.R.T.R.) all'interno dei nuovi locali siti in Rocca Priora, Via



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Belmonte, 74, a far data dal 17/01/2010, “a seguito degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta 90/2010 e nello specifico dall’art. 12, comma d) del predetto Decreto”;

**TENUTO CONTO** che con riferimento all’istanza di autorizzazione al trasferimento della struttura denominata “Villa Costanza” da Via J. F. Kennedy, 12 – Rocca Priora (Roma) a Via Belmonte, 74 – Rocca Priora (Roma):

- i competenti uffici regionali con nota prot. n. 76263 del 15/04/2011 hanno chiesto un parere in merito alla compatibilità con il fabbisogno assistenziale, ai sensi del DCA n. U0017/2010, alla ASL territorialmente competente;
- il Coordinatore della Commissione di Verifica della ASL Roma H, con nota prot. n. 238232/07/14 del 28/12/2012, ha comunicato che “Nel corso degli accertamenti si è constatato che non si è ancora concluso l’iter procedurale per quanto attiene la richiesta di trasferimento della struttura in oggetto dalla precedente sede di Via Kennedy n° 9 all’attuale sede di via Belmonte n° 74 sempre nel Comune di Rocca Priora e che non risulta volturata all’attuale proprietario l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue.”;
- con nota Prot. n. 110762 del 03/12/2013, acquisita al prot. regionale al n. 156842/11/15 del 11/12/2013, il Commissario Straordinario della ASL Roma H ha emesso parere favorevole al trasferimento della S.R.T.R. Villa Costanza da Via J. F. Kennedy, 9 a via Belmonte, 74, constatato che “lo spostamento avviene all’interno dello stesso paese di Rocca Priora e all’interno dello stesso Distretto Sanitario Roma HI”;
- con Autorizzazione n. 183 del 10/12/2013 l’Ufficio Tecnico Settore Igiene e Sanità del Comune di Rocca Priora ha autorizzato la Società “LOB S.r.l.” allo scarico delle acque reflue provenienti dall’unità immobiliare dove è sita la S.R.T.R. Villa Costanza;
- con nota del Dirigente dell’“Area Programmazione dei Servizi Territoriali, delle Attività Distrettuali e dell’Integrazione Sociosanitaria” prot. 56868/11/15 del 30/01/2014 si chiedeva al Direttore Generale della ASL Roma H di fornire evidenza in merito al conseguimento della preventiva autorizzazione alla realizzazione da parte dell’amministrazione comunale;
- con nota del 10/03/2014 Prot. n. 3616, il Comune di Rocca Priora ha espresso parere favorevole in merito all’autorizzazione alla realizzazione ;
- la ASL Roma H in data 07/05/2014 ha notificato al legale rappresentante della Società “LOB S.r.l.” verbale di violazione dell’art. 193 T.U.LL.SS. del R.D. 1265/34 “per aver trasferito la struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa Psichiatrica denominata Villa Costanza dalla sede J.F. Kennedy nr. 9 – Rocca Priora (Roma) alla sede di Via Belmonte nr. 74, sita nel medesimo Comune, in carenza di apposito decreto autorizzativo della Regione Lazio ai sensi della Legge regionale 4/2003 e s.m.i.”;
- il Direttore Generale della ASL Roma H con nota prot. 54514 del 18/06/2014 (acquisita al prot. regionale al n. 363163/11/16 del 25/06/2014), ha richiesto ai competenti uffici regionali un parere in merito all’applicabilità dell’Art. 12, comma d) del DCA n. U0090/2010 e s.m.i. che recita “nel caso di trasferimento in una nuova sede operativa della medesima attività sanitaria o socio-sanitaria, già autorizzata e accreditata, non ancora oggetto di rilascio di provvedimento autorizzativo, qualora intervenuto nell’ambito della medesima ASL e senza che ciò abbia comportato aumento nel volume delle attività prestazionali, le istanze di cui alla L.R. n. 3/2010 devono essere prodotte in relazione alla nuova sede operativa, indicando nelle apposite note del programma informatico gli estremi dei relativi procedimenti, ferme restando le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento”;
- con nota del Dirigente dell’“Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti L.R. 12/11” della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” prot. n. 367918/11/16 del 27/06/2014, successivamente integrata con prot. n. 380683/11/16 del 02/07/2014, veniva confermata l’applicabilità dell’Art. 12, comma d) del DCA n. U0090/2010



IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

e s.m.i., anche in considerazione che all'interno della piattaforma informatica SAASS la Società "LOB S.r.l." ha indicato quale sede operativa della S.R.T.R.: Villa Costanza l'indirizzo di Via Belmonte, 74 – Rocca Priora (Roma);

**VISTO** quindi il successivo "Attestato di conformità" reso con nota del Direttore Generale della ASL di RM H del 10/07/2014 prot. n. 62499, assunta agli atti in data 29/07/2014 prot. n. 436125, con cui, sulla base degli esiti della verifica per l'adempimento della diffida ex art. 11 L.R. 4/2003 adottato ai sensi del DCA 426/2013, si attesta :

*"la conformità del presidio denominato S.R.T.R. Villa Costanza con sede operativa Via Belmonte, n.74 – 00040 Rocca Priora gestito dalla (società) LOB S.r.l. - P.IVA 04963731007 con sede legale Via Lusitania, 15 – 00183 Roma di cui è Legale rappresentante il sig. GENOVA Manfredino nato a Roma il 21/02/1954, e Direttore Sanitario il dr. Marina Marino nata a Ragusa il 03/02/1964 Iscritta all'Albo dei Medici di Pescara con Ordine n. 3079, ai requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i, per l'esercizio in autorizzazione delle seguenti attività sanitarie:*

- Assistenza psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi (posti 19);

*ed agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:*

- Assistenza psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi (posti 19)";

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 102606/11/16 del 19/11/2013 il Legale Rappresentante della Società "LOB S.r.l." ha comunicato la variazione della sede legale da Via Lusitania, 15 – 00183 Roma, a Via Portuense, 746 – 00148 Roma, a decorrere dal 01/11/2013;

**TENUTO CONTO** che, in merito alla figura del Direttore Sanitario:

- con nota prot. n. 158617/11/16 del 13/03/2014 il Legale Rappresentante della Società "LOB S.r.l." ha comunicato la sostituzione della Dott.ssa Marina Marino nata a Ragusa il 03/02/1964, iscritta all'Albo dei Medici di Pescara con Ordine n. 3079, con il Dott. Lelli Chiesa Giovanni, nato a Pescara il 06/11/1981, Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Psichiatria, in qualità di Direttore Sanitario della S.R.T.R. denominata "Villa Costanza" a decorrere dal 01/03/2014;
- con nota prot. n. 351640/11/16 del 19/06/2014 il Legale Rappresentante della Società "LOB S.r.l." ha comunicato la sostituzione del Dott. Lelli Chiesa Giovanni, nato a Pescara il 06/11/1981, con il Dott. Donato Leccisi, nato a Roma il 13/01/1948, Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Psichiatria, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 42039, in qualità di Direttore Sanitario della S.R.T.R. denominata "Villa Costanza" a decorrere dal 01/06/2014;

**VISTO** che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale;

**VISTO** l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui "1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

**VISTA** la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**PRESO ATTO** del pagamento, in data 22/09/2014, della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 708,07 ;

**CONSIDERATO** che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di confermare, in favore della Società "LOB S.r.l." (P. IVA 04963731007) con sede legale in Via Portuense, n. 746 - 00148 Roma quale gestore della struttura S.R.T.R. Villa Costanza, in persona del legale rappresentante Sig. Genova Manfredino nato a Roma (RM) il 21/02/1954, l'autorizzazione all'esercizio a seguito di trasferimento, per la seguente attività sanitaria:

**STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICA RIABILITATIVA**

– Assistenza psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi n. 19 p.r.;

- 2) di rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo in favore della Società "LOB S.r.l." (P. IVA 04963731007), quale gestore della struttura S.R.T.R. Villa Costanza, per la seguente attività sanitaria:

**STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICA RIABILITATIVA**

– Assistenza psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi n. 19 p.r.;

- 3) di prendere atto che la Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Donato Leccisi, nato a Roma il 13/01/1948, Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Psichiatria, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 42039;
- 4) di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: lobsrl@legalmail.it al legale rappresentante della Società "LOB S.r.l." (P. IVA 04963731007), con sede legale in Via Portuense, n. 746 - 00148 Roma, nonché alla ASL Roma H, a mezzo PEC all'indirizzo: ausl.romah@pec.aslromah.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità";
- 5) di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- 6) di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza





IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ed in conformità a quanto attestato dal Direttore Generale con nota del 10/07/2014 prot. n. 62499.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

